REGOLAMENTO (CEE) N. 1125/74 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1974

che modifica il regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (2) prevede per l'orzo la fissazione di un prezzo d'intervento di base ; che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno abolire tale fissazione e sostituirla con quella di un prezzo d'intervento unico al fine di consentire una migliore fluidità del mercato per il cereale in questione ;

considerando che la fissazione della campagna di commercializzazione maidicola dal 1° agosto al 31 luglio non corrisponde al ciclo agricolo di detto cereale ; che tale sfasamento favorisce sul mercato l'utilizzazione del granturco all'inizio della campagna dell'orzo, il che implica, a tale epoca, degli interventi anormali per quest'ultimo cereale ; che, per evitare questa situazione, è opportuno stabilire l'inizio della campagna di commercializzazione per il granturco ad una data più conforme al suo ciclo agricolo instaurando un regime di indennità di compensazione per il granturco in giacenza alla fine della campagna conforme a quello degli altri cereali ;

considerando che la restituzione alla produzione per il quellmehl è stata inizialmente concessa al fine di destinare tale prodotto a talune utilizzazioni specifiche nel settore dell'alimentazione umana, tenuto conto delle eventuali possibilità di concorrenza con taluni altri prodotti ;

considerando che l'esperienza acquisita ha consentito di costatare che tale possibilità di sostituzione è economicamente debole, o persino inesistente ; che occorre pertanto abolire la restituzione alla produzione per il quellmehl ;

considerando che è attualmente utilizzato nella Comunità un metodo di fabbricazione — detto di idrolisi diretta — mediante il quale si ottiene il glucosio direttamente dalle semole di granturco senza passare attraverso la fase « amido » ; che il glucosio tradizionalmente fabbricato dall'amido beneficia indirettamente della restituzione alla produzione concessa al granturco destinato alla fabbricazione dell'amido ; che, per evitare una distorsione di concorrenza tra i fabbricanti di glucosio a seconda che utilizzino l'uno o l'altro dei metodi di fabbricazione, è opportuno concedere una restituzione alla produzione per le semole ed i semolini di granturco utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di glucosio mediante il metodo di idrolisi diretta ;

considerando che, in virtù dell'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE, gli agglomerati (« pellets ») di riso sono inclusi nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, laddove in realtà tale prodotto rientra nell'organizzazione comune del mercato del riso ; che, di conseguenza, tale prodotto non deve più figurare in detto allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento n. 120/67/CEE, il testo del secondo trattino del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« — un prezzo d'intervento di base per il frumento tenero ; »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del regolamento n. 120/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« La campagna di commercializzazione inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo, per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, salvo per il granturco per il quale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo ; tuttavia, per quest'ultimo cereale, la campagna di commercializzazione 1974/1975 inizia il 1° agosto 1974 e termina il 30 settembre 1975. »

(1) GU n. 117 del 19 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

Articolo 3

All'articolo 4 del regolamento n. 120/67/CEE :

1. Il testo del primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

 « Allo scopo di garantire ai produttori che il prezzo di mercato non scenda al di sotto di un livello minimo, vengono fissati per la Comunità, oltre al prezzo d'intervento di base, dei prezzi d'intervento derivati per il frumento tenero. »

2. Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

 « Per l'orzo, la segala, il frumento duro e il granturco, cereali per i quali non è previsto un prezzo d'intervento di base, sono fissati, per la Comunità, prezzi d'intervento unici validi per tutti i centri di commercializzazione determinati per tali cereali. Tali prezzi corrispondono ai prezzi d'intervento derivati più bassi che sarebbero stati fissati nella Comunità in caso di applicazione per tali cereali del paragrafo 1. »

3. Il testo del paragrafo 3, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

 « Il prezzo d'intervento per il granturco è valido dal 1° ottobre al 31 luglio dell'anno successivo. Dal 1° agosto al 30 settembre, sono applicati i prezzi d'intervento validi per il mese di ottobre della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, per la campagna 1974/1975, il prezzo d'intervento per il granturco è valido dal 1° agosto 1974 al 31 luglio 1975. »

4. Il testo del paragrafo 4, lettera a), e sostituito dal testo seguente :

 « per ciascuno Stato membro e per il frumento tenero, il centro di commercializzazione cui si riferisce il prezzo d'intervento più basso e il relativo prezzo ; »

5. Il testo del paragrafo 4, lettera c), è sostituito dal testo seguente :

 « i prezzi d'intervento unici dell'orzo, della segala, del frumento duro e del granturco. »

Articolo 4

All'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE,

— paragrafo 1, è aggiunto il granturco all'elenco di cereali cui può essere accordata un'indennità di compensazione ;

— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

 « L'indennità di compensazione per il granturco è limitata ai quantitativi che si trovano in giacenza nelle zone di produzione eccedentaria. »

Articolo 5

Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 11 del regolamento n. 120/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1. Una restituzione alla produzione è concessa :

a) per il granturco e il frumento tenero utilizzati nelle Comunità per la fabbricazione di amido ;

b) per la fecola di patate ;

c) per le semole ed i semolini di granturco (gritz) utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di glucosio mediante il metodo detto di « idrolisi diretta » ;

d) per il granturco utilizzato nella Comunità dall'industria maidicola per la fabbricazione di semole e semolini di granturco (gritz) utilizzati nella Comunità dall'industria della birra. »

Articolo 6

A decorrere dal 1° settembre 1974, nell'allgato A del regolamento n. 120/67/CEE, il testo della sottovoce tariffaria ex 11.02 F è sostituito dal seguente testo :

« ex 11.02 ex F. Agglomerati (« pellets ») ad eccezione degli agglomerati di riso ».

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL